

## Analisi

### Tunnel vietato ai ciclisti: quale normativa è stata adottata ?

**M. Bellelli**  
 (Assistente scelto Polizia Municipale Unione Terre d'Argine (MO))

**P. Villani**  
 (Politecnico di Milano, D.I.I.A.R. Infrastrutture viarie)

A Milano, città nota per le politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico (Ecopass) con un Comitato di Saggi istituito proprio per stabilire l'utilità del provvedimento per il pedaggio nel Centro Storico, è stato realizzato un tunnel in ambito urbano, galleria di recentissima realizzazione e denominata Tunnel Porta Nuova, ove vige il divieto di transito per i velocipedi (pannello quadrato blu 314, Strada riservata ai veicoli a motore\* precisamente...

[Consulta il testo integrale](#)

## Quesiti

**Attrazione dello spettacolo viaggiante - contestuale presenza in un unico locale**  
[www.ufficiocommercio.it](http://www.ufficiocommercio.it)

**Veicoli al servizio di persone titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 381 del regolamento e limiti per la sosta**  
[www.vigilaresullastrada.it](http://www.vigilaresullastrada.it)

## In primo piano

### Revisione patente

**Anche la violazione dell'articolo 145 del codice della strada, costituita dall'immissione da un'area privata sulla strada, causando un incidente stradale, legittima l'adozione del provvedimento di revisione della patente**  
 Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna sez.I 6/8/2010 n. 7404

### Violazione sigilli

**La violazione dei sigilli è sempre reato**  
 Corte di Cassazione Sezioni unite penali 10/2/2010 n. 5385

### Pubblicità

**TOSAP - accertamento - impianti pubblicitari e per pubbliche affissioni - impianti per i quali sia stata versata l'imposta di pubblicità - assoggettamento alla tassa - esclusione**  
 Corte di Cassazione Civile Sezione tributaria 19/3/2010 n. 6661

L'unico servizio con più di  
 4500 quesiti sul CdS risolti



## Rassegna stampa

**Al via le 29° Giornate della Polizia Locale. Focus sul nuovo codice**  
*Si sono aperti questa mattina a Riccione i lavori per la 29esima edizione delle Giornate della Polizia Locale...*  
 Fonte: [www.newsrimini.it](http://www.newsrimini.it)

**Roma - In 15 giorni 600 violazioni e 3.000 punti decurtati dalle patenti**  
*Agenti in abiti borghesi a bordo di moto "civetta", supportati da colleghi in uniforme su veicoli di servizio pronti ad intervenire...*  
 Fonte: [www.vivereroma.org](http://www.vivereroma.org)

**Sfida «made in Italy» per l'auto elettrica**  
*Due i progetti: in campo il meglio delle università e delle imprese...*  
 Fonte: [www.corriere.it](http://www.corriere.it)

**Roma - Tenta suicidio dal balcone. Salvato dai vigili urbani**  
*Tre agenti hanno afferrato per la cintura l'uomo di 56 anni, sposato e con due figli, salito in cima all'edificio...*  
 Fonte: [roma.corriere.it](http://roma.corriere.it)

## Tunnel vietato ai ciclisti: quale normativa è stata adottata ?

**M. Bellelli (Assistente scelto Polizia Municipale Unione Terre d'Argine (MO))**

**P. Villani (Politecnico di Milano, D.I.I.A.R. Infrastrutture viarie)**

A Milano, città nota per le politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico (Ecopass) con un *Comitato di Saggi* istituito proprio per stabilire l'utilità del provvedimento per il pedaggio nel Centro Storico, è stato realizzato un tunnel in ambito urbano, galleria di recentissima realizzazione e denominata *Tunnel Porta Nuova*, ove vige il divieto di transito per i velocipedi (pannello quadrato blu 314, *Strada riservata ai veicoli a motore\** precisamente la Figura II 314 Art.135, cartello che viene infatti posto in corrispondenza degli accessi e sostituisce tutti i segnali di divieto riferiti a veicoli senza motore). Contestualmente vige un altro divieto di transito per i velocipedi anche sul marciapiede adiacente. Il Comune di Milano vietando il transito ai ciclisti, segnala contestuale ritardo nella costruzione della pista ciclabile: si presume che la stessa sarà costruita per il 2012.

Il Comune di Milano obbliga però i ciclisti a scendere dalla bici e a proseguire, eventualmente, sull'esiguo marciapiede (in alcuni tratti di larghezza inferiore a 90 cm) essendo presente il segnale verticale con il simbolo del pedone che indica, come è noto, l'inizio di un percorso riservato ed implica il divieto di transito per tutte le altre categorie di utenti della strada.

Per quanto riguarda il divieto di transito ai velocipedi nel tunnel si deve rammentare come la circolazione per talune tipologie di veicoli (art. 7 NCdS) possa essere limitata in pochi e specifici casi: "b) *per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali*; c) *[per] stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano...*".

E' presumibile quindi che il Tunnel di Porta Nuova sia stato classificato come *strada urbana di scorrimento* (categoria D) anche se non è reperibile l'ordinanza del sindaco e nulla in proposito è presente nella classificazione funzionale a corredo del Piano Generale Urbano del Traffico vigente.

Non va infatti dimenticato che ogni cartello relativo alla segnaletica stradale può essere installato previa relativa ordinanza.

Ma qualora fosse una strada urbana di scorrimento sarebbero esclusi dal transito anche tutti i motoveicoli con cilindrata inferiore a 125 cc., mentre il divieto, riportato anche sui pannelli a messaggio variabile, riguarda i soli velocipedi.

Va precisato che ai sensi dell'art. 41 NCdS, alla lettera m) sono indicati i SEGNALI LUMINOSI PARTICOLARI. L'art. 170 del Regolamento d'esecuzione NCdS recita: "*I segnali luminosi particolari sono: a) i segnali a messaggio variabile;...L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.*".

Se si percorre il tratto stradale si può comprendere bene perché la polizia abbia voluto istituire un divieto (preventivo) per il transito dei velocipedi nel Tunnel di Porta Nuova: a metà galleria vi saranno infatti gli accessi alle rampe di entrata / uscita dei parcheggi a servizio dei palazzi in costruzione nell'area e l'immissione di veicoli nel tunnel, ma ancor più la svolta a destra per accedere ai parcheggi, potranno rappresentare un serio pericolo per l'utenza debole (pedoni e ciclisti).

Occorre però osservare come, in relazione a quanto previsto dalla Legge 19 ottobre 1998, n. 366 "*Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica*" e sulla base delle modificazioni introdotte dalla stessa all'articolo 10 del D.Lgs 10 settembre 1993, n. 360, *per tutte le strade costruite o ammodernate appunto a partire dal 1998* le norme vigenti prevedano:

- a) che tutte le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2 debbano avere, per l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli Enti Locali, salvo comprovati problemi di sicurezza;
- b) che gli Enti Proprietari delle strade in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale debbano provvedere, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti.

Qualora la pista ciclabile non sia (ancora) presente è possibile impedire al transito dei velocipedi un tratto di strada in ambito urbano senza nemmeno aver individuato un percorso limitrofo alternativo? Cosa dovrebbero fare i ciclisti, tornare indietro?

Secondo la l. 366/98 quindi, tutte le strade di categoria C, D, E, F di nuova costruzione, o che siano state oggetto di manutenzione negli ultimi anni, devono necessariamente essere affiancate da una pista ciclabile. Se la stessa non fosse stata realizzata il Comune è inadempiente. E se il Comune apre una nuova strada adducendo ritardi per la realizzazione della pista, è ugualmente inadempiente. Qualora il ciclista venga coinvolto in un incidente nell'atto di fermarsi e superare il dislivello per salire sul marciapiede si potrebbe appellare a queste norme per chiedere i danni. E che dire se lo stesso Ente, il Comune di Milano, vieta anche il transito sul marciapiede adiacente ?

Spesso i Giudici vanno a sentenza citando l'articolo 2054 del Codice Civile che prevede il concorso di colpa fra il conducente del veicolo (a pedali) e il pedone " *Art. 2054 Circolazione di veicoli. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.*"

Questo articolo è interessante perché discende direttamente (DIRETTAMENTE !) dal primo Regolamento per la circolazione (Regno d'Italia 1868, Regolamento aggiornato nel 1890 !) ed era stato scritto SOLO per i ciclisti. Le auto non erano previste, e solo nel 1901 sarà pubblicato in Italia il "*Nuovo testo del regolamento per la circolazione delle automobili sulle strade ordinarie*" definite "*veicoli semoventi senza guida di rotaie*".

Per il nostro Codice della Strada la bicicletta è considerata un veicolo a tutti gli effetti, ma questo porta a limitazioni anacronistiche, ad esempio il divieto di sosta sul marciapiede (nei primi del '900 erano chiamate così le soglie dei negozi... ma il Comune di Milano colloca le rastrelliere soltanto sui marciapiedi, vedi ad esempio quelle per le biciclette a noleggio di BikeMI

! ).

Secondo il Codice sussiste comunque il possibile utilizzo dei marciapiedi da parte dei ciclisti (NCdS art. 39 e Reg. art. 122, 9c) laddove si cita l'identificazione di:

a) pista ciclabile contigua al marciapiede (segnale alla fig. II. 92/a del Regolamento, con riga di separazione per la sezione di marciapiede destinata ai pedoni da quella destinata alle biciclette);

b) percorso pedonale e ciclabile (segnale alla fig. II. 92/b, senza riga di separazione, e cioè in promiscuo tra pedoni e ciclisti). Per quanto riguarda le Aree Pedonali si torna a fare riferimento al NCdS. Tutte le aree pedonali in Italia specificano, mediante segnaletica verticale di dettaglio, quali mezzi vi possano accedere. Tanto è vero che sul Pontile di Forte dei Marmi, la polizia municipale ha posto un cartello di divieto di accesso alle biciclette. Si rientra quindi nel campo degli obblighi generici (g) "circolazione riservata a determinate categorie di utenti". Sul Pontile sono previsti i soli pedoni. Ma è possibile che in un tunnel stradale in ambito urbano sia previsto l'accesso per i soli **veicoli a motore**, come vorrebbe indicare il segnale collocato all'ingresso di Porta Nuova ? Ed è possibile che sia contestualmente vietato anche il transito di velocipedi condotti a mano sul marciapiede ?

La circolazione dei velocipedi è regolamentata dall'art. 182 del D. Lgs. "I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento, mentre l'art. 3 dello stesso D.Lgs. riporta "Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi". Si evidenzia come il NCdS così definisca il marciapiede: "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni"; ne discende che il marciapiede sia assimilabile, per funzione, ad un'area pedonale.

Si ricorda che ai sensi dell'art.3 NCdS l'AREA PEDONALE è zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli a emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

- L'art. 140/1° comma, (principio informatore della circolazione) segnala come "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale".

**Tutto ciò premesso**, e qualora la circolazione dei velocipedi non costituisca oggettivo pericolo per la circolazione dei pedoni, **risulta implicitamente ammesso che i ciclisti possano proseguire in bicicletta a velocità moderata sui marciapiedi, tutti i marciapiedi - salvo mantenere una velocità adeguata al flusso pedonale esistente e tale da non generare problemi di sicurezza tra le due categorie (pedoni e ciclisti).**

Ma che dire di un Ente che, realizzando un nuovo marciapiede, ne crea uno di soli novanta centimetri poiché ha sottostimato i flussi pedonali e ciclistici esistenti in prossimità di una delle stazioni ferroviarie più importanti del nord Italia (Porta Garibaldi) ? Il transito alle biciclette non andrebbe vietato neanche con la scritta sul pannello variabile (poiché tale messaggio potrebbe indurre gli automobilisti a sentirsi autorizzati a circolare con maggiore spavalderia sapendo che non ci sono velocipedi; tutt'al più potrebbero essere invitati TUTTI GLI UTENTI del tunnel alla massima prudenza, moderando la velocità. L'utilizzo delle biciclette va incoraggiato ed incentivato, soprattutto nelle grandi città sia per ridurre le emissioni inquinanti sia per migliorare il benessere psico-fisico dei cittadini (il moto fa bene). Qualora non siano ancora stati creati percorsi alternativi quali ad esempio la realizzazione di una pista ciclabile o di una corsia ciclabile, andrebbe permesso l'utilizzo del tunnel da parte dei ciclisti adottando ogni accorgimento finalizzato alla sicurezza.

---